*Repubblica Italiana*REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. <u>18700</u> / 103.2017.11 del <u>0</u> 8 AGO 2017 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Dissesto finanziario del Comune di Milazzo. Richiesta parere.

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti Servizio 5 Gestione integrata dei rifiuti (Rif. Prot. 29013 del 30.6.2017)

e p.c. Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica Dipartimento delle Autonomie Locali

> Assessorato dell'Economia Dipartimento del Bilancio e del Tesoro Ragioneria Generale della Regione

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla richiesta del Comune di Milazzo – formulata, a seguito della deliberazione di dissesto, ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - di restituzione delle somme trattenute dall'Assessorato delle Autonomie Locali, quale recupero delle anticipazioni di cassa effettuate dal Dipartimento in indirizzo.

Viene riferito, al riguardo, che codesto Dipartimento Acqua e Rifiuti ha effettuato una anticipazione di cassa all'ATO Messina 2, per conto del Comune di Milazzo, al fine della celere chiusura della liquidazione della società d'ambito, e ne ha disposto il recupero in dieci annualità, ai sensi del disposto dell'art. 19, comma *2-ter*, della legge regionale 8 aprile 2010, n.9, dandone comunicazione all'Assessorato delle Autonomie Locali che provvede alla relativa trattenuta sulle assegnazioni di cui all'art. 76 della l.r. n. 2/2002.

Viene riferito, altresì, che il Comune di Milazzo ritiene che "anche i debiti di natura finanziaria (anticipazioni di liquidità e/o altre operazioni di finanziamento per far fronte ad esigenze di liquidità) sono da ricomprendersi nella massa passiva di liquidazione".

Diversamente, codesto Dipartimento rileva che l'unica conseguenza della dichiarazione del dissesto in tema di anticipazioni di cassa è la mancata produzione di interessi e rivalutazione monetaria, così come previsto dall'art. 248 del D.Lgs. n. 267/2000: "le somme dovute, dalla deliberazione del dissesto, non producono più interessi né sono soggette a rivalutazione monetaria".

Pertanto, codesto Dipartimento rappresenta che intende comunicare "al Dipartimento delle Autonomie Locali di non trattenere a decorrere dall'anno 2017," solo "la quota degli interessi a

Mr.



carico del Comune di Milazzo" e chiede di conoscere l'avviso di quest'Ufficio in merito, "anche con riferimento alle paventate azioni che il Comune vorrebbe intraprendere".

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, occorre precisare che alla dichiarazione di dissesto del Comune consegue la nomina dell'organo straordinario della liquidazione, disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); tale organo provvede alla rilevazione della massa passiva, alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali, ed alla liquidazione e pagamento della massa passiva (art. 252, comma 3).

Per quanto sopra, il soggetto eventualmente legittimato alla richiesta di restituzione delle somme trattenute dall'Assessorato delle Autonomie Locali risulta essere l'organo della liquidazione e non "il Comune di Milazzo".

Nel caso in esame, viene in rilievo la normativa contenuta nel Titolo VIII (Enti locali deficitari o dissestati), Capo II (Enti locali dissestati: disposizioni generali) del citato D.lgs. n. 267/2000, ed in particolare:

- l'art. 248, richiamato da codesto Dipartimento, che, al comma 4, così dispone: "Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità";
- <u>l'art. 255</u>, <u>comma 10</u>, ai sensi del quale "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206".

Tale articolo trova, tuttavia, una deroga nell'art. 2-bis del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, che recita: "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.

2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente. nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori."

Il superiore articolo, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è stato, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 457, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a sua volta sostituito dall'art. 36, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96; per l'applicabilità di tale ultima disposizione si richiama, infine, l'art. 36, comma 3, del medesimo D.L. n. 50/2017¹.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che il quesito in oggetto attiene alle competenze, anche di carattere tecnico, di altri rami di amministrazione, si suggerisce a codesto Dipartimento di acquisire al riguardo l'avviso delle altre amministrazioni coinvolte: il Dipartimento delle Autonomie Locali e il Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, per gli ambiti e i profili di rispettiva competenza.



D.L. n. 50/2017, art. 36 "3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".

Tuttavia, in uno spirito di collaborazione tra Dipartimenti ed al fine di una più compiuta disamina della materia, si sottopongono le considerazioni che seguono.

La Regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 14, lett. o), dello Statuto regionale ("regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative") e del successivo articolo 15, che al comma terzo ribadisce che spetta alla Regione, nel quadro dei principi individuati dai precedenti commi dello stesso articolo, "la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali".

Nell'esercizio di tale potestà legislativa, la Regione siciliana, con l'art. 1, comma 1, della 1.r. 11 dicembre 1991, n. 48, recante "*Provvedimenti in tema di autonomie locali*", ha recepito, con modifiche, alcune norme della legge 8 giugno 1990, n. 142.

In particolare, per quanto qui è di interesse, con all'art.1, lett. i) è stato recepito l'articolo 55, ai sensi del quale "L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato", "fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento di servizi (...)".

Per quanto sopra, si sottopone all'attenzione dei Dipartimenti, che leggono per conoscenza, la riflessione sulla possibilità che la norma regionale, di cui al citato art. 19, comma 2-ter della l.r. n. 9/2010, continui ad operare anche successivamente alla dichiarazione di dissesto del Comune, fermo restando quanto disposto dall'art. 248, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

***** ***** *****

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Dirigente Avvocato Anna Maria La Vecchia Auchou Weedi

> MOCATO GENERALE (Avv. Maria Mattarella) M. Haharella